

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 212

In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.

Art. 213

I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.

Art. 214

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999

Art. 215

Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.

Art. 216

I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 217

(1)(2)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:

- art. 1, numero 1, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;
- legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;
- legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;
- legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;
- articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;
- legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;
- legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;
- legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;

- ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

L' art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1982.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 38, primo comma, L. R. 81/1982

2 Articolo interpretato da art. 39, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 218

Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.

La predetta spesa fa carico al capitolo 318 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.

Art. 219

Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, Il comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.

La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.

Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di

trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l'esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l'assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all'adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l'esercizio 1981 di lire 60 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell'acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 220

Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.

Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo

comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.

Art. 221

Alla maggiore spesa complessiva di lire 5.500 milioni si fa fronte:

a) per lire 4.500 milioni mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione:

- lire 1.997 milioni del capitolo 1953;
- lire 2.500 milioni dal capitolo 6701, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- lire 3 milioni dal capitolo 228;

b) per le restanti lire 1.000 milioni, relativi a parte delle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di parti importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 222

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.